

REGIONE DEL VENETO

Consiglio Regionale del Veneto. Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

Il Segretario generale del Consiglio regionale

- Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148 il quale stabilisce, all'articolo 14, comma 1, lettera e) l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti i componenti del quale sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
- Considerato che la Corte dei conti ha individuato i criteri necessari con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3 dell'8 febbraio 2012;
- Considerato che il 13 settembre 2012 sono entrati in vigore i regolamenti n. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e 146 del 25 giugno 2012 attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per effetto dei quali è da ritenersi pienamente operativo il registro dei revisori legali di cui allo stesso decreto legislativo;
- Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, ove, nel Titolo III, viene istituito e disciplinato il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto;
- Visto in particolare il comma 2 bis, dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 che prevede che il Presidente del Collegio, già individuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 22 fra i componenti nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte ai sensi del comma 1, dell'articolo 22 possa essere confermato dal Consiglio regionale del Veneto, a maggioranza assoluta degli assegnati, per un ulteriore incarico di Presidente del Collegio;
- Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 22 del 18 aprile 2023 con la quale, ai sensi degli articoli 22, 27 e 28 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, vengono disciplinate le modalità per l'estrazione a sorte dei candidati alla carica, la definizione dei criteri per la tenuta dell'elenco e le modalità per il rinnovo del collegio ai sensi dell'articolo 22 della legge sopra menzionata modificando parzialmente le previsioni contenute nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 13 febbraio 2013;
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 3 luglio 2018 con la quale veniva rinnovato il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto con la nomina dei tre componenti;
- Preso atto che l'articolo 28 della legge regionale sopra menzionata stabilisce che il Collegio dura in carica cinque anni dalla data di nomina dei suoi componenti;

RENDE NOTO

- 1) che bisogna procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto poiché detto collegio verrà a scadenza il 3 luglio 2023;
- 2) che dall'elenco dei revisori dei conti, pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it), potranno essere estratti a sorte, in seduta pubblica del Consiglio regionale, tre candidati ovvero due candidati, qualora il Consiglio regionale deliberi la conferma del Presidente ai sensi dell'articolo 22, comma 2 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
- 3) che per l'iscrizione all'elenco dei revisori dei conti possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le **ore 24.00 di lunedì 22 maggio 2023** a pena di esclusione, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel registro dei revisori legali di cui del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Ai fini del calcolo dell'anzianità d'iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

b) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio– grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo. Dovrà essere allegata fotocopia non autenticata degli attestati rilasciati dagli enti formatori. Non verranno considerati i crediti non corredati dalla fotocopia dell'attestato rilasciato dall'ente formatore.

d) assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

Per la presentazione della candidatura e per la dichiarazione dei requisiti sopra citati dovrà essere usata esclusivamente la modulistica allegata. La mancanza di uno o più degli allegati richiesti comporta la nullità della candidatura. La mancanza di sottoscrizione (autografa o digitale) della proposta di candidatura comporta la nullità della candidatura stessa. La mancanza di sottoscrizione in uno o più degli allegati comporta la nullità dell'allegato o degli allegati;

4) che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:

a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;

b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;

c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);

d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

5) che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:

a) comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

b) comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;

6) che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera;

7) che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

8) che **i soli iscritti all'elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto antecedentemente alla data del presente avviso** devono presentare **solo la dichiarazione (Allegato H) di assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47** e di altre condizioni di ineleggibilità specifica all'incarico di revisore dei conti della Regione del Veneto **indicando il numero d'iscrizione all'elenco regionale e quello d'iscrizione al Registro dei revisori legali;**

9) che la dichiarazione di cui al punto 8) dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale entro il termine previsto dal punto 3) e con le modalità previste dai punti da 4) a 7) del presente avviso.

10) che la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 8) comporta l'esclusione dall'Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto;

11) che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali in forma prevalentemente non automatizzata per le finalità previste dalla l.r. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;

12) che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti istituzionali, tel. n. 041/2701323, e-mail: uri@consiglioveneto.it

Il Segretario generale del Consiglio regionale dott. Roberto Valente

(Avviso costituente parte integrante della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 22 del 18 aprile 2023, pubblicata in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)